



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 1333 del 11/11/2022

Oggetto:

**INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' 15 ANNI DI ANZIANITA' DI SERVIZIO A DOTT.
STEFANO BERTUOL DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA**

STRUTTURA: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

RESPONSABILE STRUTTURA: SALA CLAUDIA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Verrilli Carolina

Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE SOC GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

Visti:

- l'art. 5 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria II biennio economico anno 2000/2002 del 08.06.2000, che disciplina la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro ai Dirigenti Medici e Veterinari;
- l'art. 89 del CCNL dell'Area Sanità – Triennio 2016-2018, che prevede che l'esperienza professionale/anzianità richiesta riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di Dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 del succitato CCNL, con o senza soluzioni di continuità.

Rilevato che i soprarichiamati articoli prevedono importi crescenti a secondo dell'anzianità del dipendente e subordinano il passaggio nella fascia superiore sia all'esperienza professionale minima richiesta sia alla valutazione del dipendente, ai sensi dell'art. 55 e seguenti del CCNL dell'Area Sanità – Triennio 2016-2018, effettuata dal Collegio Tecnico di cui all'art. 57, comma 1 del CCNL citato;

Dato atto che il Dott. BERTUOL Stefano, Dirigente Medico di Cardiologia dipendente a tempo indeterminato ed esclusivo presso l'ASL VCO, ha maturato una esperienza professionale nel SSN di quindici anni il 16.03.2022, e pertanto lo stesso ha maturato il diritto dalla stessa data all'adeguamento dell'indennità di esclusività in godimento come previsto dal citato art. 5, previa verifica positiva dell'apposito Collegio Tecnico.

Rilevato che il Regolamento aziendale in materia di affidamento, valutazione e relativi effetti approvato con deliberazione n. 23/2017 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 1103/2018, che, all'art. 10 punto 4), prevede: *"qualora un dirigente sia già stato oggetto di valutazione, al maturare – nell'arco dei successivi di 12 mesi – di uno dei requisiti utili ai fini di una nuova valutazione di competenza del Collegio Tecnico, di norma non si darà corso al processo di valutazione e si terrà valido l'esito di quanto concluso in detto arco di tempo"*.

Preso atto del Verbale del Collegio Tecnico in data 15.09.2022, nominato con determinazione n. 532/2022 e s.m.i, dal quale si evince una valutazione positiva del sunnominato Dirigente Medico.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. **Di riconoscere**, a seguito di verifica positiva in data 15.09.2022, ai sensi dell'art. 57, c. 2, lett. b) del CCNL 19.12.2019 – Area Sanità, al Dott. Stefano BERTUOL, dipendente a tempo indeterminato ed esclusivo presso l'ASL VCO con la qualifica di Dirigente Medico di Cardiologia, a decorrere dal 16.03.2022, l'adeguamento della fascia superiore dell'indennità di esclusività in godimento, qualora dovuta, anche la clausola di garanzia, ex art. 92 del CCNL 19.12.2019, a partire dalla stessa data.
2. **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nell'apposito fondo contrattuale, di cui al CCNL 19.12.2019 – Area Sanità.
3. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere all'attribuzione dell'indennità in questione.
4. **Di notificare** il presente atto all'interessato.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**